

Decreto n. 2267

#### IL RETTORE

VISTA la legge 30.12.2010, n. 240, ed in particolare l'art. 6, comma 4;

VISTO il "Regolamento per l'attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori

universitari a tempo indeterminato", emanato con decreto rettorale n. 3419 del 29

giugno 2012;

VISTO il "Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica

integrativa per affidamento o per contratti ai sensi dell'art. 23 della legge n. 240 e

s.m.i.", emanato con decreto rettorale n. 295 del 23.01.2013;

RITENUTO di dover procedere alla revisione del regolamento di cui al succitato decreto rettorale n.

3419 del 29 giugno 2012;

VISTE le deliberazioni adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione,

nelle sedute rispettivamente del 15 aprile 2014 e del 29 aprile 2015, con le quali è stato approvato il nuovo testo del regolamento per l'attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori universitari a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 6, comma

4 della legge n. 240/2010,

#### DECRETA

Per quanto in premessa, il *Regolamento per l'attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori universitari a tempo indeterminato*, è riformulato secondo il testo allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante.

Bari, 17 giugno 2015

IL RETTORE f.to Prof. Antonio Felice Uricchio

## Regolamento per l'attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori universitari a tempo indeterminato

# **Art. 1** Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per determinare l'attribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato ai quali sono affidati, nel rispetto delle procedure stabilite dal *Regolamento per il conferimento di incarichi d'insegnamento e didattica integrativa per affidamento o per contratto ai sensi dell'art 23 della legge n° 240/2010 e s.m.i.* emanato con D.R. n. 295 del 23 gennaio 2013, corsi e moduli curriculari ai sensi dell'art. 6, c.4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Ai ricercatori che hanno ottenuto l'affidamento di corsi e moduli curriculari a seguito di avviso di vacanza è attribuito il compenso eventualmente stabilito nel relativo avviso e non compete il compenso aggiuntivo di cui al presente regolamento.

#### Art. 2

## Criteri per la determinazione della retribuzione aggiuntiva

Ai ricercatori a tempo indeterminato, ai quali sono affidati corsi e moduli curriculari, è riconosciuta una retribuzione aggiuntiva, come determinata dal successivo art. 4, commisurata alle ore di didattica frontale.

#### Art. 3

## Obblighi del titolare dell'affidamento

Il titolare dell'affidamento è tenuto ad autocertificare l'attività svolta secondo la normativa vigente. In ogni caso l'erogazione del compenso è subordinata all'attestazione, da parte del Responsabile della struttura didattica che ha disposto l'affidamento, del regolare svolgimento dell'attività affidata. La documentazione deve pervenire all'ufficio competente, entro il 31 marzo relativamente alle attività didattiche del I semestre ed entro il 15 settembre relativamente alle attività didattiche del II semestre.

#### Art. 4

### Quantificazione della retribuzione aggiuntiva

La retribuzione aggiuntiva, riconosciuta ai ricercatori a tempo indeterminato, è stabilita, nei limiti delle disponibilità di bilancio, tra un minimo di euro [25] ed un massimo di euro [100], al netto degli oneri riflessi, per ciascuna ora di didattica erogata, entro un limite massimo di 60 ore, a partire dall'anno accademico successivo all'entrata in vigore del presente regolamento (con decorrenza immediata).

L'importo sarà determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito della previsione di bilancio e per il tramite di uno specifico capitolo di spesa. La dotazione complessiva del capitolo sarà ripartita per semestre e assegnata alle strutture didattiche competenti in proporzione al numero dei ricercatori affidatari di corsi e moduli di insegnamento.

#### Art. 5

# Approvazione ed entrata in vigore

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, ed è emanato dal Rettore con proprio decreto.

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Ufficiale *on-line* dell'Università degli Studi Aldo Moro